



Edizione di venerdì 9 marzo 2018

IVA

Detrazione Iva per gli immobili non locati
di Sandro Cerato

CONTROLLO

Fondo pluriennale vincolato e investimenti in lavori pubblici
di Giuseppe Rodighiero

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e intervallo di valori – II° parte
di Gian Luca Nieddu

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu sulle aree esclusa per il collaboratore
di Fabio Garrini

DICHIARAZIONI

La proroga temporanea della dichiarazione dei redditi
di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

IVA

Detrazione Iva per gli immobili non locati

di Sandro Cerato

Con la recente **sentenza del 28 febbraio 2018 (Causa C-672/16)**, la Corte di Giustizia Ue ha affermato il principio secondo cui la **detrazione dell'Iva sull'acquisto di un immobile** non deve essere rettificata laddove lo stesso non sia utilizzato per cause non imputabili all'impresa.

La vicenda trae origine da una controversia tra l'Amministrazione fiscale portoghese ed una **società immobiliare** avente per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di **beni immobili** ad uso abitativo e commerciale.

La società in questione aveva acquistato due immobili, detraendo la relativa Iva, e successivamente li aveva **concessi in locazione** optando per l'**imponibilità Iva** dei relativi canoni.

Successivamente, tali immobili sono stati liberati dagli inquilini e **per due anni non sono stati oggetto di locazione** nonostante la società si fosse impegnata in tal senso per trovare nuovi affittuari.

Secondo le autorità fiscali portoghesi essendo gli immobili **sfitti** doveva essere **rettificata l'Iva detratta**, e di conseguenza alla società è stato notificato un **avviso di accertamento** per il recupero dell'Iva. Avverso tale avviso di accertamento la società portoghese resisteva, invocando l'incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, con conseguente rinvio della causa presso la Corte di Giustizia Ue.

Il primo aspetto affrontato da parte della Corte di Giustizia riguarda l'articolo 167 della direttiva secondo cui **"il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile"**, con la conseguenza che per comprendere se la detrazione spetti è necessario verificare lo **status** di soggetto passivo dell'acquirente al momento dell'**esigibilità del tributo** (e quindi al momento di effettuazione dell'operazione). Nel nostro **ordinamento nazionale**, ai sensi dell'**articolo 19 D.P.R. 633/1972**, ed in armonia con la normativa comunitaria, **"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile"**.

In buona sostanza, secondo i giudici della Corte Ue, **l'esercizio del diritto alla detrazione richiede lo status di soggetto passivo all'atto dell'acquisto**, a nulla rilevando l'impiego del bene, essendo tale elemento rilevante in un momento successivo ai fini di un'eventuale necessità di rettifica della detrazione (tipicamente in presenza di un impiego dell'immobile per effettuate **operazioni esenti**).

Secondo il Fisco portoghese, non essendo l'immobile stato locato per un certo periodo di tempo, deve essere **rettificata la detrazione operata all'atto dell'acquisto**, pur avendo l'impresa dimostrato che la sua intenzione è quella di svolgere un'attività imponibile; secondo la Corte di Giustizia, invece, il principio di **neutralità dell'Iva** non consente di far dipendere la detrazione dell'imposta dai risultati dell'attività economica posta in essere dall'impresa, pena un **ingiustificato trattamento** tra le imprese che svolgono la medesima attività.

In buona sostanza, la **mancata locazione dell'immobile non costituisce** un mutamento rilevante dell'attività che richiede la **rettifica della detrazione** ai sensi dell'[**articolo 185 della direttiva n. 112/2006**](#), fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla restituzione dell'Iva qualora il diritto alla detrazione sia stato esercitato in maniera **fraudolenta o abusiva**.

Ciò che rileva è il mantenimento dello *status* di **soggetto passivo d'imposta**, e quindi l'esercizio di un'**attività d'impresa**.

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Fondo pluriennale vincolato e investimenti in lavori pubblici

di Giuseppe Rodighiero

Il principio della **competenza finanziaria potenziata**, previsto dall'**ordinamento contabile** degli **enti locali** ed entrato in vigore dal 2015, stabilisce che le entrate dell'ente vengono accertate, e le sue spese impegnate, nell'esercizio in cui entrambe vengono a scadenza.

In presenza di una **differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa**, che risulta **esigibile dall'esercizio successivo** a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del **fondo pluriennale vincolato** (FPV). Esso, nel caso di spese *cc.dd.* "in conto capitale", ovvero per investimenti, tra gli altri, in lavori pubblici, viene a costituirs al momento del primo impegno di spesa relativa all'intero quadro economico di spesa.

Più specificatamente, l'[**articolo 183, comma 3, D.Lgs. 267/2000**](#) (**Testo Unico Enti locali**) stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici **solo a seguito di gara formalmente indetta**, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato.

Nondimeno, il principio contabile, di cui all'[**allegato 4/1**](#), punto 5.4 del **D.Lgs. 118/2011, in deroga alla disciplina ordinaria ut supra**, specifica che **si possono finanziare con il FPV** tutte le spese all'interno del quadro economico di un investimento qualora, in alternativa:

- vengono impegnate talune voci di spesa all'interno del quadro economico generale, **ad esclusione di quelle di progettazione**, dalle quali si palesa la **volontà di realizzare l'opera pubblica**;
- vi è **l'espletamento di una delle procedure di affidamento**, in particolare la pubblicazione di un bando, oppure **l'affidamento diretto** dei lavori o l'utilizzo della procedura negoziata attraverso l'invio di lettere a taluni soggetti, invitandoli a formalizzare un'offerta.

Rispetto alla seconda tra le deroghe in elenco, quella che permette di mantenere "coperti" con il FPV gli impegni di spesa da pagare in esercizi futuri, in ragione dell'impegno di una o più spese del quadro economico dell'investimento, può creare seri dubbi su **quali spese consentano la sussistenza dei presupposti ex lege**.

Infatti, escludendo quelle di **progettazione**, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le

quali possa “(.) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di **impiego delle risorse** per la realizzazione del lavoro pubblico” (cfr. Corte dei Conti, Delibera nr. 23/SEZAUT/2015 e nr. 32/SEZAUT/2015).

A tal proposito, si evidenzia che la **formazione** del **FPV** non può essere **legittimata**, per esempio, dall'esistenza di un **impegno in uscita** riconducibile ad un “*atto preliminare e prodromico*” all'avvio di una gara, come per esempio il solo **versamento del contributo all'Autorità nazionale anti corruzione** (cfr. Corte dei Conti, Lombardia/104/2016/PAR).

D'altro canto, possono confluire nel **FPV** le spese relative all'intero **quadro economico**, qualora siano state impegnate nell'esercizio talune spese tecniche dalle quali possa palesarsi la volontà di realizzare l'opera pubblica, come quelle per la **direzione lavori**, oppure per il **coordinamento sicurezza** in fase esecutiva delle opere, come pure le spese per **autorizzazioni ulteriori rispetto a quelle comunali**. In tal senso si esprime anche la **Regione autonoma della Valle d'Aosta**, nell'ambito del proprio servizio di consulenza, con proprio parere del 21 giugno 2016.

È evidente, in ogni caso, la difficoltà dell'ente locale di dimostrare l'avvio del procedimento di impiego delle risorse accertate. Quindi, sarebbero quanto mai opportuni chiarimenti in tal senso da parte del legislatore, per evitare costituzioni di **FPV** in assenza dei requisiti *ex lege*.

Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018

Altresì, risulta opportuno evidenziare che la **L. 205/2017** (legge di Bilancio 2018), all'[**articolo 1, comma 880**](#), consente agli enti locali di utilizzare le risorse accantonate al **fondo pluriennale vincolato**, costituito nel 2016 per finanziare spese per lavori pubblici, che non sono state impegnate, conservandole nel fondo in commento dell'**esercizio 2017**.

Ciò a condizione che la spesa da finanziare con detto fondo afferisca lavori pubblici rispetto ai quali siano state **attivate procedure di affidamento entro l'esercizio 2017**, con esistenza di **un progetto esecutivo** con relativo cronoprogramma di spesa.

La norma in commento mutua in parte quanto disposto dall'[**articolo 1, comma 467, L. 232/2016**](#) (Legge di bilancio 2017), che prevedeva anche nel 2016 la medesima possibilità di costituzione del FPV con entrate accertate nel 2015 e destinate a finanziare spese non ancora impegnate in quest'ultimo anno. Anche in questo caso, vigeva la **necessaria esistenza di un progetto esecutivo** con cronoprogramma di spesa. In più, la disciplina di favore era subordinata all'approvazione da parte dell'ente del **bilancio di previsione 2017-2018-2019 entro il mese di gennaio 2017**.

Quanto disposto dalla **legge di Bilancio 2017**, infatti, poteva creare delle **iniquità** tra quegli enti locali che nel 2016 sono riusciti a far affluire nel **FPV** le **risorse vincolate** accertate nel 2015, nonostante l'**assenza** dei **requisiti** prescritti dal principio contabile, e quegli enti che nel 2017, nelle medesime circostanze, non potevano utilizzare entrate dell'esercizio precedente

per **finanziare investimenti**.

Ecco che allora è apparso ragionevole l'intervento del legislatore nel 2017, il quale ha **prorogato** questa sorta di "sanatoria" per quegli enti che non riescono a costituire il FPV secondo le regole ordinarie.

D'altro canto, in entrambi i casi dette risorse contribuirebbero alla formazione del **risultato di amministrazione**, se nell'esercizio successivo a quello di riferimento del **FPV** non fossero assunti i relativi **impegni di spesa**.

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e intervallo di valori – II° parte

di Gian Luca Nieddu

Proseguiamo, con la presente trattazione, l'analisi dei concetti di base esposti nelle **Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento**, avviata con il precedente contributo “[Transfer pricing e intervallo di valori – I° parte](#)”

Pur in considerazione di quanto già esposto, è tuttavia da precisare che determinate **circostanze possono rendere opportuna l'applicazione di più di un metodo per la definizione dell'intervallo di valori** al fine di valutare una transazione tra imprese associate.

In proposito, l'**OCSE** (si veda il par. 3.58) porta ad **esempio** il caso in cui vengano utilizzati due metodi i quali conducono a risultati con **livelli analoghi di comparabilità**.

Nella fattispecie, ogni metodo potrà produrre un intervallo di valori diverso a causa delle differenze nella **natura del metodo** e nella **diversità dei dati** utilizzati. Tuttavia, ciascun intervallo ottenuto dalla separata applicazione delle due metodologie utilizzate potrà essere utilizzato per definire un **intervallo accettabile** di valori rappresentativi delle condizioni di mercato. Ecco dunque che i dati di tali intervalli potranno essere utili per definire in modo più accurato **l'intervallo di libera concorrenza**, ad esempio nel caso in cui i due *range* si sovrappongano oppure per riconsiderare l'accuratezza dei metodi adottati qualora non ci sia sovrapposizione alcuna.

In sostanza, conclude l'**OCSE**, **non è possibile definire una regola generale in relazione all'utilizzo degli intervalli derivanti da più metodi, perché le conclusioni che si possono trarre dipendono dall'affidabilità dei metodi utilizzati e dalla qualità delle informazioni considerate nell'applicazione dei diversi metodi**.

Poi, nel caso in cui l'applicazione del **metodo più appropriato** (o, in circostanze rilevanti, di **più di un metodo**) produca un intervallo di valori, è opportuno considerare che uno **scarto (deviation)** significativo tra i valori di un intervallo potrà indicare che i dati utilizzati nella definizione di alcuni valori potrebbero **non essere affidabili** tanto quanto quelli utilizzati per definire altri valori dell'intervallo o che la **deviazione** risulti da caratteristiche dei dati comparabili che richiedono **aggiustamenti**. In questi casi, sarà necessario condurre ulteriori analisi per valutare l'inclusione di tali valori all'interno dell'intervallo dei **prezzi di libera concorrenza**.

Alla luce di quanto sopra, quanto alla individuazione del punto maggiormente appropriato all'interno dell'intervallo, ne deriva che **se l'indicatore selezionato per esaminare la**

transazione tra imprese associate (e.g., il prezzo o il margine) si trova all'interno dell'intervallo dei prezzi di libera concorrenza, non si dovrebbe eseguire alcun aggiustamento.

Diversamente, qualora il **parametro** di riferimento per l'analisi della transazione infragruppo (appunto il prezzo o il margine) **si trovi al di fuori dell'intervallo** dei prezzi di libera concorrenza identificato dall'amministrazione finanziaria, **il contribuente dovrà presentare argomentazioni a sostegno** del fatto che le condizioni della transazione tra imprese associate soddisfino il principio di libera concorrenza e che il risultato è situato all'interno dell'intervallo di libera concorrenza (ad esempio, perché l'intervallo dei prezzi di libera concorrenza risulta divergente da quello definito dalle autorità fiscali).

Nonostante ciò, se il contribuente non è in grado di fornire le prove per tale dimostrazione, saranno le autorità fiscali a determinare il valore all'interno del range cui fare riferimento per la quantificazione della rettifica dei prezzi/margini relativi alla transazione infragruppo oggetto di analisi (par. 3.61). Nella determinazione di tale valore – continuano le Linee Guida OCSE – **quando l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all'interno dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza.**

Ulteriori considerazioni

La sintesi fin qui proposta delle indicazioni contenute nelle **Linee Guida OCSE** in merito alla identificazione dell'**intervallo di valori di libera concorrenza** (*arm's length range*) e del posizionamento all'interno dello stesso *range*, manifestano ancora una volta come le analisi di **transfer pricing** possano risultare estremamente **complesse** in ragione delle **competenze economiche, statistiche e di business** che sono richieste a tutti gli attori coinvolti, ivi inclusa l'Amministrazione finanziaria.

Infatti, la definizione dell'*arm's length range* **non** può essere derubricata all'applicazione di una mera **formula statistica**: al contrario, la scelta della metodologia maggiormente appropriata ed il conseguente indicatore di profitto, così come la selezione dei *comparables* rende indispensabile un **preventivo approfondimento** quanto al mercato di riferimento allo scopo di comprenderne le **dinamiche di business**, gli **aspetti organizzativi ed operativi** ed i conseguenti **fattori critici** che possono determinare il successo o il fallimento di una intrapresa economica.

Solo così procedendo, si riuscirà a giungere alla definizione di un intervallo di valori che possa ragionevolmente dirsi **sufficientemente rappresentativo** del mercato o settore in cui sono avvenute le transazioni infragruppo considerate per poterne valutare i relativi **prezzi di trasferimento**, magari anche attraverso l'ausilio di una seconda metodologia a scopo corroborativo.

Conseguentemente, anche la scelta di posizionamento del *pricing* infragruppo all'interno del *range* è indissolubilmente legata ad una attenta analisi dei fattori summenzionati: ciò comporta che **non sia in alcun modo giustificato identificare, in via del tutto aprioristica (come**

talvolta ancora accade in sede di verifica fiscale), sempre nella mediana l'osservazione atta a rappresentare il principio di libera concorrenza.

Questo, come esposto in precedenza, è chiarito anche nelle stesse **Linee Guida OCSE** allorquando affermano che, se l'intervallo comprende risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che **qualunque valore all'interno range** soddisfi il principio di libera concorrenza, con ciò escludendo anche la necessità di eseguire **aggiustamenti**.

Per concludere, è quindi auspicabile che la consultazione pubblica avviata dal MEF sulle bozze di documenti (redatti – lo si ricorda – da un gruppo di lavoro congiunto composto da Dipartimento Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), rappresenti l'inizio di una **nuova fase di confronto** aperto e costruttivo con tutti gli altri attori coinvolti (i.e., imprese, professionisti, etc.) allo scopo di individuare **best practices condivise** e tali da ridurre, in ultima istanza, le potenziali situazioni di **controversie fiscali** quantomeno in merito alle questioni di fondo che stanno alla base della disciplina del *transfer pricing*.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu sulle aree esclusa per il collaboratore

di Fabio Garrini

La **Cassazione** continua nel solco della **interpretazione restrittiva** riguardante l'applicazione della **finzione di non edificabilità** delle aree: il beneficio deve infatti essere concesso solo al contribuente che risulta effettivamente **coltivatore del fondo**, escludendo ogni interpretazione estensiva.

Nella recente [**ordinanza 3531 del 14 febbraio 2018**](#), si esclude l'agevolazione per i terreni posseduti dall'agricoltore in pensione che riveste il ruolo di **collaboratore** dell'attività del figlio.

La finzione di non edificabilità

Nella definizione di **area fabbricabile** contenuta nell'[**articolo 2, lettera b\), D.Lgs. 504/1992**](#), era previsto che “*Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.*”

In altre parole, **l'area è urbanisticamente edificabile**, ma ai fini del prelievo comunale questa si considera **terreno agricolo** (quindi, di fatto, **esente** dal 2016), a patto che il terreno sia posseduto da **coltivatore diretto** e da questi condotto, ossia devono essere esercitate attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento, da parte dello stesso possessore.

Malgrado l'[**articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011**](#) preveda una formulazione non esattamente coincidente, pare comunque di potersi affermare che i medesimi principi siano oggi ancora attuali in ambito IMU e TASI.

Sebbene il **MEF** si sia posto in contrasto con la posizione espressa dalla Cassazione in tema di agevolazione in favore dei **pensionati** che continuano l'attività (aspetto comunque controverso come si è già segnalato nell'articolo “[**Agricoltori in pensione ed esenzione IMU: interpretazione coerente?**](#)”), sul tema della **conduzione del fondo** le due previsioni non sono dissimili.

Pertanto, **le indicazioni fornite dalla Cassazione possono essere pienamente utilizzare anche in ambito IMU**.

Agevolazioni al solo coltivatore

Nell'[ordinanza 3531/2018](#) si afferma che il contribuente proprietario dei terreni oggetto di contestazione, “pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l’attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, **non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell’attività del figlio.**”

Posizione peraltro rinvenibile in altre pronunce recenti riguardanti casi in cui il contribuente proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma **coadiuvante** dell’impresa.

La Cassazione con ben 3 interventi ([ordinanze 11979/2017, 12422/2017](#) e [12423/2017](#)), discostandosi in maniera decisa dal contenuto della nota del MEF datata 23 maggio 2016 ([prot. 20535/2016](#)), aveva infatti ritenuto che risulta del tutto “**irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di coadiuvante nell’impresa di quest’ultimo.**»

Se l’esclusione del **coadiuvante** dal novero dei soggetti agevolati pareva più scontata, altrettanto non poteva dirsi per il **collaboratore**.

Quest’ultimo è infatti una figura ben diversa, subalterna a quella dell’imprenditore, ma comunque con dei **diritti ben marcati e codificati**.

L’[articolo 230-bis cod. civ.](#) prevede infatti che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto, oltre al **mantenimento** (come il coadiuvante), anche a **partecipare agli utili** prodotti dall’impresa familiare stessa.

I **diritti**, peraltro, si estendono anche agli incrementi dell’azienda in proporzione al lavoro prestato, e riguardano anche (in parte) la gestione di questa: i **collaboratori** devono essere **coinvolti** quando si tratta di decidere circa l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché in relazione alle decisioni di gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa.

Tale qualifica comporta, oltre alle citate prerogative giuridiche, anche un **diverso effetto fiscale**, posto che i collaboratori sono tenuti a **tassare i redditi imputati**, per la propria **quota di competenza**.

Le uniche qualifiche che (almeno ad oggi) permettono di definire il contribuente come soggetto **conduttore** e, in quanto tale, esonerato dal prelievo, sono (oltre ovviamente a quella di imprenditore agricolo) quella di **socio** della società che coltiva, ovvero di **comproprietario** del coltivatore diretto.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La proroga temporanea della dichiarazione dei redditi

di **EVOLUTION**

Tra gli adempimenti richiesti al contribuente, la dichiarazione dei redditi è quello che riveste un ruolo maggioritario, in quanto tramite di essa, vengono dichiarati i redditi del periodo d'imposta e, pertanto, vengono determinate le imposte di competenza, nonché gli acconti dovuti per l'anno successivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio.



La dichiarazione dei redditi va presentata per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di persone fisiche il periodo d'imposta coincide sempre con l'anno solare; mentre per le società tale presupposto potrebbe non verificarsi. Infatti, per gli enti giuridici un periodo d'imposta si dice coincidente con l'anno solare quando **termina il 31 dicembre**, anche se è di durata pari o inferiore a 365 giorni (es. anno di costituzione). Sono, invece, considerati **non coincidenti con l'anno solare**, i periodi di imposta infranuali, chiusi in data anteriore al 31 dicembre. Il modello da utilizzare, per le società il cui esercizio è terminato prima del 31 dicembre 2017, è il modello REDDITI 2017.

Le **società**, inoltre, sono tenute alla **presentazione** della dichiarazione **esclusivamente in via telematica**, mentre **le persone fisiche possono anche optare per la forma cartacea**, ma solo nelle seguenti ipotesi:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello **Redditi** (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di **contribuenti deceduti**.

Un'importante novità in tema di dichiarazione dei redditi, è stata introdotta dalla **Legge di Bilancio 2018**, che oltre a prorogare definitivamente al 31 ottobre la dichiarazione dei sostituti

di imposta (770), ha anche disposto la proroga temporanea di REDDITI e IRAP al 31 ottobre, per tutti i soggetti tenuti all'invio entro il 30 settembre. La ratio della disposizione è quella di evitare la sovrapposizione di adempimenti, visto che l'invio dello spesometro è slittato al 30 settembre.

Si precisa che la proroga non riguarda i soggetti non solari, in quanto il comma 932, dell'articolo 1 della L. 205/2017 recita esattamente come segue “*il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive ... in scadenza al 30 settembre è fissato al 31 ottobre*”. Pertanto, per i contribuenti con periodo d'imposta diverso da quello solare, la scadenza rimane quella indicata dal comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998; unica eccezione è rappresentata da coloro che chiudono il periodo nell'intervallo tra il 1° dicembre e il 30 dicembre, in quanto la scadenza sarebbe comunque il 30 settembre (il nono mese dalla chiusura dal periodo d'imposta).

Come si anticipava, la proroga al 31 ottobre per le dichiarazioni sui redditi e Irap è temporanea, in quanto è valida soltanto nel periodo in cui si deve inviare lo spesometro di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010, il quale sarà soppresso dal 1° gennaio 2019, considerato che dallo stesso periodo sarà obbligatoria la fatturazione elettronica. Pertanto, la proroga di REDDITI e IRAP si dovrebbe applicare **unicamente per il 2018**.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is white with a network of grey lines and dots. On the right side, there's a blurred image of a person's hand pointing at a screen displaying a grid. The text on the banner reads:

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Strani eroi



Alessandro Bongiorni

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18,90

Pagine – 408

L'Italia è ormai da molti anni dilaniata dalla violenza terrorista, che il 16 marzo 1978 raggiunge il suo culmine in una strada secondaria di Roma, via Fani, dove un commando delle Brigate Rosse rapisce il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e massacra i cinque uomini della sua scorta. È l'episodio più drammatico della storia dell'Italia repubblicana. Sono momenti terribili. Passa perciò in secondo piano quello che accade due giorni dopo, il 18 marzo, a Milano, ossia l'assassinio di... due ragazzi, Fausto Tinelli e Lorenzo «laio» Iannucci, uccisi a colpi di pistola vicino al centro sociale Leoncavallo. I due ragazzi stavano andando a casa di Tinelli, lì vicino, al numero 9 di via Monte Nevoso. Nessuno sa che dall'altra parte di via Monte Nevoso, a sette metri di distanza dalla camera di Fausto, al civico 8, c'è un covo delle Brigate Rosse. Forse, però, sarebbe meglio dire quasi nessuno. Uno scenario drammatico e oscuro, in cui si muovono i protagonisti di questo noir serrato, spietato, a tratti travolgenti. Il colonnello dei carabinieri Antonio Ruiu è un sardo silenzioso, efficiente e cattivo, caratteristiche che lo hanno fatto diventare persona di fiducia del ministro dell'Interno Cossiga. Cinzia è la protetta di un potente faccendiere, un maniaco del controllo che ha costruito la sua carriera spiando dalla serratura. E per ottenere informazioni riservate non c'è niente di meglio di una donna bellissima, sensuale e senza scrupoli. Carlo Peres, invece, le informazioni le cerca perché fa il giornalista a Milano, e si trova coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Fausto e laio. E Peres è un bastardo vero, uno che le verità di comodo le sente

puzzare da molto lontano. Ma questo, in quegli anni, non è detto che sia un vantaggio. Eccoli, gli «strani eroi» protagonisti di questo romanzo, tre personaggi pieni di passione e desiderio, di contraddizioni e paure, i cui destini finiranno per intrecciarsi nel grande, tragico imbroglio che è l'Italia degli anni Settanta, dove niente è mai quello che sembra.

Donne e potere



Mary Beard


Mondadori

Prezzo – 15,00

Pagine – 112

Quando nell'*Odissea* omerica Penelope chiede a Femio, l'aedo, di cantare qualcosa di meno triste del periglioso ritorno da Troia degli eroi achei, l'imberbe Telemaco interviene bruscamente, invitando la madre a rientrare nelle proprie stanze e ricordandole che «la parola spetta agli uomini». Per quanto saggia e matura, Penelope china il capo di fronte al figlio e si ritira in silenzio. All'alba della tradizione letteraria dell'Occidente, questo è il primo esempio di un uomo che ordina a una donna di tacere e di uscire di scena. Da Aristofane a Ovidio, da Valerio Massimo a Plutarco ne seguiranno altri, a dimostrazione di come, fin dall'antichità classica, alle donne sia stato sottratto il diritto di parola, e insieme a esso la possibilità di accedere al discorso pubblico. Negata e svilita, derisa e temuta, la voce femminile è stata ridotta al silenzio, un silenzio, però, che a distanza di secoli sembra gravare ancora sulla volontà delle donne di essere ascoltate, prese sul serio, considerate per le loro capacità e competenze. Un silenzio a cui gli uomini sembrerebbe non intendano rinunciare, se solo pensiamo alle ingiurie e alle intimidazioni di cui le donne sono fatte oggetto – nel web come nella politica o nella cultura – non per ciò che dicono ma per il semplice fatto di voler parlare. Evidentemente, nella radicale alterità della loro voce, «differenti» e per questo foriera di una diversa concezione del mondo, si avverte ancora l'eco di quel pericolo che il mondo greco paventava, quando, nelle figure tragiche di Medea, di Antigone o di Clitennestra – per citarne solo alcune –, scorgeva una reale minaccia per la *polis*, la comunità, l'ordine costituito.

Il monastero delle ombre perdute



Marcello Simoni

Einaudi

Prezzo – 16,50

Pagine – 336

Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di Domitilla, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la visita di padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo nell'Urbe per far luce sul delitto. Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno su cui dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana Basile, celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba finisce con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle donne cantanti» raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico, dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare. «Lo Svampa si avvicinò con passi leggeri e si chinò su padre Capiferro per controllarne il respiro. Non gli era mai capitato di osservarlo così da vicino e per la prima volta fece caso alla sua fronte nobile, ben distesa, e al naso aquilino. Raramente si soffermava sui tratti fisici delle persone e ancor più di rado ne conservava memoria. A quel genere di particolari, fin troppo comuni e ripetitivi, ne preferiva di più astratti, derivati dalle sensazioni e dai contesti legati alla gente con cui aveva a che fare. Come se ogni singolo individuo si riducesse a una nebulosa di pensieri, colori e odori che di tanto in tanto entravano in collisione con lui, costringendolo a prenderne atto. Si rialzò e ripiegò verso l'uscita. Per il momento, il suo piano di vendetta doveva attendere. Tanto valeva occuparsi del caso per cui era stato richiamato a Roma».

Il veleno dei ricordi



Matteo Fontana

Feltrinelli

Prezzo – 18,00


Pagine – 320

Chi racconta non ha più memoria. Nessun passato, solo schegge confuse, e nessuna speranza di ricomporle. L'unico indizio è scritto sul suo corpo, dove sono state rinvenute persistenti tracce radioattive.

Grazie ai dialoghi con lo psichiatra che lo ha in cura, tuttavia, a poco a poco in lui riaffiora il volto di una donna, sempre più insistente: non ricorda il suo nome, ma sente di averla amata. Dopo di lei, lo raggiungono voci e suoni di una città distrutta – una città costretta a un'esistenza pietrificata sotto lo sguardo feroce della Centrale. In quella città è intrappolata la sua memoria, ed è lì, all'ombra della Centrale, che comprende di dover tornare per recuperarla, è soltanto lì che può sperare di incontrare la donna misteriosa che lo sta richiamando a sé. Fuggito dalla clinica in Alaska dove era ricoverato, l'uomo approda nella città fantasma, dove le risposte ai suoi interrogativi arrivano accompagnate da incontri con persone che, come lui, sono in cerca del proprio passato, tra case abbandonate popolate di ricordi altrui, prati vetrificati e la Centrale che domina come un grande mostro dormiente. Nella zona contaminata i nuovi ricordi affiorano potenti, legati alla donna amata, ma anche a un amico comune. Riemergono frammenti del tempo perduto... lo sbocciare di un amore, la nascita di un'amicizia, le discussioni appassionate, le partite a scacchi, le passeggiate, il lavoro alla Centrale. Tuttavia gli oggetti sembrano restituirci anche un passato colpevole, l'ombra di un tradimento che si allunga sino al giorno dell'incidente nucleare, ripercorso nel suo drammatico crescendo.

Matteo Fontana prende il disastro ecologico più tragico di tutti i tempi – l'esplosione di uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl – e ne estrae il nucleo fondamentale: il tradimento nei confronti della natura, degli uomini e delle loro relazioni, di se stessi. Traschinando in un'atmosfera incandescente protagonista e lettori verso l'unica possibile espiazione. È per lei che sono tornato. È lei la mia splendida donna dai capelli dorati, è lei che mi lega a questo luogo, col suo amore radioattivo fatto di ricordo e di rimpianto.

Quello che rimane



Paula Fox

Fazi

Prezzo – 16,50

Pagine – 341

New York, fine anni Sessanta. Otto e Sophie Bentwood sono una tranquilla coppia di mezza età, senza figli e senza più molto da darsi. Nulla sembra poter scalfire la loro serenità borghese finché, un pomeriggio, l'innocua visita di un gatto randagio increspa le tranquille acque della loro vita. Contrariamente al parere del marito, Sophie dà del latte al gatto, che la morde procurandole una leggera ferita. Un incidente all'apparenza insignificante, che però innesca una strana reazione a catena: nell'arco di un weekend, mentre la ferita di Sophie si fa sempre più preoccupante, si succedono una serie di fatti spiacevoli e si dipana quella che minuto dopo minuto, pagina dopo pagina, diventerà per i Bentwood una sorta di piccola e misteriosa tragedia, costringendoli a rimettere in discussione non solo il loro matrimonio, ma anche la loro stessa esistenza. Come scrive nell'introduzione Jonathan Franzen, al quale si deve la riscoperta in America del grandissimo talento narrativo e stilistico di Paula Fox, a una prima lettura *Quello che rimane* è un romanzo di suspense, che però si trasforma in altro a ogni successiva lettura, riuscendo sempre a sorprendere il lettore. A distanza di anni torna un clamoroso caso editoriale, il capolavoro di quella che è stata definita da scrittori come Jonathan Franzen, David Foster Wallace e Jonathan Lethem una delle grandi voci del Novecento americano.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >